

## **POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

stipulata tra

**Ministero dell'Interno**

**Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile**

e

.....

Durata del contratto: dalle ore 00,00 del **01/01/2015** alle ore 24,00 del  
**31/12/2015**

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive d'effetto.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicurato:</b>            | colui a favore del quale opera l'assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contraente:</b>            | l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contratto:</b>             | il contratto di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Coperture:</b>             | il contenuto delle garanzie individuato agli Artt. A.1 e B.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Massimale:</b>             | la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Parti:</b>                 | il Contraente e la Società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Polizza:</b>               | il documento che prova il contratto di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Premio:</b>                | il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rischio:</b>               | la probabilità che si verifichi il sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sinistro:</b>              | l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione conseguente al verificarsi del fatto dannoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Danno:</b>                 | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Danno materiale:</b>       | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Perdite patrimoniali:</b>  | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Responsabilità civile:</b> | responsabilità che possa gravare sul Contraente per fatto illecito dei propri Dirigenti nonché personalmente sui Dirigenti del Contraente nell'esercizio delle loro funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo/diritto soggettivo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa |
| <b>Indennizzo:</b>            | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro che produca gli effetti previsti in polizza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Società:</b>               | la Compagnia assicuratrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 – Assicurati**

Rivestono la qualifica di Assicurato, ai sensi delle garanzie prestate con la presente polizza, in caso di perdite patrimoniali, l'Ente contraente per i fatti di cui deve rispondere per eventi riconducibili all'operato dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, distinti in Dirigenti, Dirigenti Medici e Dirigenti Ginnico-Sportivi, nonché i Dirigenti stessi nell'esercizio delle loro funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. C.C. e dell'art. 28 della Costituzione.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dai suddetti Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito dell'Ufficio cui sono preposti e/o agli stessi comunque conferite, purché non in contrasto con leggi e regolamenti vigenti.

Resta inteso e convenuto tra le Parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della responsabilità civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti dipendenti, oppure della responsabilità amministrativa o responsabilità amministrativa-contabile di uno o più dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

### **Art. 2 – Individuazione degli assicurati**

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del 1.01.2015 e scadrà alle ore 24,00 del 31.12.2015, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 giorni decorrenti dalla scadenza del 31.12.2015, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

### **Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento dei danneggiati, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio relativo sia stato corrisposto entro 30 giorni dalla data di effetto.

Se il Contraente non paga il premio entro il suddetto termine di 30 giorni, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 30 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 6 – Estensione territoriale**

Relativamente alla Sezione A – Perdite Patrimoniali, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dirigenti mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.

Relativamente alla sezione B – Danni corporali e materiali, l'assicurazione vale nel mondo intero.

#### **Art. 7 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

#### **Art. 8 – Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### **Art. 9 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 10 – Forma delle comunicazioni**

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o strumento equivalente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società.

#### **Art. 11 – Modalità per la denuncia dei sinistri**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'Ufficio addetto alla gestione del presente contratto assicurativo del Contraente stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente.

#### **Art. 12 – Recesso dalla polizza per sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

L'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 13 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 14 – Foro competente**

Per le controversie relative alla presente polizza, il Foro competente é esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

**Art. 15 – Regolazione del premio**

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi variabili di rischio, il premio anticipato è soggetto a regolazione premio.

Entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o della minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare gli elementi variabili contemplati in polizza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dall'emissione dell'appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**Art. 16 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

**Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, entro 15 giorni dalla richiesta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 18 – Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con il suo assenso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 19 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. A.2 – lett. b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi aggiuntivi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dirigenti dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

#### **Art. 20 – Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un o più Dirigenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

#### **Art. 21 – Soggetti non considerati terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Dirigente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### **Art. 22 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

#### **Art. 23 – Estensione Decreto Legislativo n. 81/2008**

Sempre che il relativo addetto, Dirigente dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese

in garanzia anche le attività svolte dal Dirigenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro", "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", "Medico competente", "Preposto", nonché a tutti i soggetti previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dirigenti che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 24 – Acquisizioni in economia**

Premesso che taluno dei Dirigenti dell'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

l'assicurazione s'intende estesa entro il limite di € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

#### **Art. 25 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dirigenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dirigente. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

#### **Art. 26 – Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o Contraente e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

L'Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti ad atti o comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività oggetto di copertura per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza

purché afferenti ad atti o comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i sinistri denunciati alla Società durante tale periodo di "Garanzia postuma", il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa; inoltre cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Le sopra indicate estensioni di garanzia retroattiva e postuma, nel caso di esistenza di altra/e copertura/e assicurativa/e analoghe alle presenti a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui alla/e altra/e copertura/e, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

#### **Art. 27 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 28 – Determinazione del premio**

Il premio per ogni assicurato è pari a **euro 178,00**.

Il premio è anticipato in via provvisoria mediante pagamento di un importo risultante dal conteggio del premio pro capite convenuto per n. 181 Dirigenti, ferma la copertura per tutti i Dirigenti che dovessero subentrare e/o sostituire quelli inizialmente assicurati.

Il premio complessivo di **euro 32.218,00** anticipato in via provvisoria deve intendersi quale premio minimo interamente dovuto dal Contraente e verrà conguagliato al termine dell'annualità assicurativa secondo quanto previsto dall'Art. 15 – Regolazione del premio.

## **Art. 29 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato, valgono le norme di legge.

### **SEZIONE A – PERDITE PATRIMONIALI**

#### **Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie che, involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, non siano conseguenza di comportamenti posti in essere con colpa grave o dolo.

Per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato.

#### **Art. A.2 – Rischi esclusi**

L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società, salvo quanto previsto all'Art. 20;
- c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- d) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- e) responsabilità contrattuale e responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- f) scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- g) danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;
- h) attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo, relative ad opere civili, industriali, commerciali, rurali, tecniche, artistiche, stradali, idriche, forestali;
- i) attività connesse o conseguenti all'esercizio della professione medica fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- j) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all'organo/commissione di controllo o da questo annullati;
- k) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- l) dolo e colpa grave;
- m) danni materiali di qualsiasi tipo.

#### **Art. A.3 – Attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a **€ 100.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. A.4 – Attività di RUP**

L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile Unico del Procedimento.

## **SEZIONE B – DANNI CORPORALI E MATERIALI**

### **B.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni che, involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'esercizio delle sue competenze professionali previste dalle leggi o regolamenti, non siano conseguenza di comportamenti posti in essere con colpa grave o dolo.

### **B.2 – Rischi esclusi**

L'assicurazione non vale:

- a) se i lavori svolti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e/o da altri atti di incarico;
- b) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- c) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) per danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4;
- f) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- g) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- h) per danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;

la garanzia non vale inoltre:

- i) per i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) per i danni conseguenti a (salvo quanto previsto al successivo Art. B.3):
  - inquinamento in genere, comunque cagionato nonché a danno ambientale;
  - esalazioni fumogene e/o gassose;
  - scolo di acque di lavaggio o utilizzate per le lavorazioni;
  - interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi sotterranei, di falde acquifere ed in quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) svolgimento di incarichi di Responsabile Unico del Procedimento;
- l) attività connesse o conseguenti all'esercizio della professione medica fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- m) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

### **B.3 – Inquinamento accidentale**

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente

provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia e' prestata con un massimo risarcimento pari a **€ 300.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

#### **B.4 – Danni a cose in consegna o custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai "beni strumentali".

Questa estensione di garanzia e' prestata con un massimo risarcimento pari a **€ 30.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

### **SEZIONE C – CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

#### **Art. C.1 – Sospensione e/o interruzione di attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistri indennizzabili ai termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a **€ 210.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. C.2 – Limiti di risarcimento – Scoperti**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, salvo dove diversamente regolamentato, del massimale di **€ VEDI QUOTAZIONE** per singolo assicurato/sinistro indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli assicurati, una somma pari al **DOPPIO** del predetto massimale per anno assicurativo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più assicurati nella determinazione di un medesimo sinistro, la Società per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo del **DOPPIO** del massimale per singolo sinistro complessivamente fra tutti gli assicurati.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo sinistro di **euro 5.000,00**.

Se l'Assicurato stipula altre polizze che coprano gli importi compresi negli scoperti, la presente polizza è priva di ogni efficacia a partire dal giorno di stipulazione della nuova polizza.

#### **Il Contraente**

Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  
del Soccorso pubblico e della Difesa civile  
nella persona del Prefetto in qualità di  
Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco,  
del Soccorso pubblico e della Difesa civile

.....

#### **La Società**

.....